SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 2094)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze (FORMICA)

di concerto col Ministro del Tesoro (ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1982

Norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, integrative della legge 20 settembre 1980, n. 574

Onorevoli Senatori. — Il Parlamento, con la legge 20 settembre 1980, n. 574, ha approvato un « pacchetto » di provvedimenti riguardanti, tra l'altro, l'unificazione dei ruoli degli ufficiali delle Forze armate.

Trattasi di una complessa normativa introdotta allo scopo di porre ordine nella situazione delle carriere, quale premessa indispensabile per l'applicazione della emananda nuova legge di avanzamento.

In particolare, per quanto concerne la progressione di carriera, è previsto che, a decorrere dall'anno 1979 e sino al 1985, i capitani ed i maggiori siano promossi al grado superiore, rispettivamente, al quindicesimo e al diciannovesimo anno di servizio da ufficiale,

purchè in possesso della semplice idoneità al grado superiore. A tale scopo, è disposto che, per ciascuno degli anni considerati, il numero delle promozioni è pari a quello degli ufficiali che maturino il predetto requisito di anzianità in servizio permanente.

Tale normativa — estesa agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri con legge 20 luglio 1981, n. 382 — ha determinato, sin dalla sua emanazione, una ingiustificata sperequazione nella progressione di carriera degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Questi, infatti — a differenza dei pari grado delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri — rimangono nei gradi di sottotenenLEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te, tenente e capitano da un minimo di 16-17 anni ad un massimo di 19-20, a seconda degli sviluppi di carriera, con indubbi riflessi negativi, essenzialmente di ordine morale.

Il presente disegno di legge intende porre termine all'attuale ingiustificata disparità di trattamento e riportare, come per il passato, gli ufficiali della Guardia di finanza in situazioni identiche a quelle dei pari grado delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, specie in previsione della nuova legge di avanzamento che sarà emanata, nell'ambito della quale — come è noto — dovrà trovare attuazione il principio della parificazione dei profili medi di carriera di tutti gli ufficiali.

La normativa proposta, pur riconoscendo l'inderogabile necessità di perseguire, anche per la Guardia di finanza, le finalità propugnate dalle leggi n. 574 del 1980 e n. 382 del 1981 citate, non può tuttavia non tener conto, nei giusti limiti, della preminente esigenza di una sia pur minima selezione, sì da attribuire il giusto valore e riconoscimento per quanti hanno maggiormente meritato nella carriera.

Attesa l'importanza e la delicatezza degli incarichi cui, normalmente, sono preposti gli ufficiali superiori, si è ritenuto quindi di temperare il criterio dell'automatica promozione al grado di maggiore — tipico della valutazione ad anzianità — con quello della valutazione a scelta recato dagli articoli 3 e 62 della vigente legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali. Il numero delle promozioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge — più elevato di quello stabilito dalla tabella 1 annessa alla legge 2 dicembre 1980, n. 794 — consentirà, pertanto, di promuovere al grado di maggiore solo una aliquota pari al 90 per cento degli ufficiali che abbiano maturato il quindicesimo anno di servizio.

In tal modo, la norma garantisce a tutti gli ufficiali interessati la medesima possibilità di accedere al grado superiore. Infatti, il numero delle promozioni da effettuare nel periodo di applicazione della normativa proposta è stato determinato tenendo conto del numero complessivo degli ufficiali con quindici anni di servizio alla data del 30 dicembre di ciascun anno.

* * *

In particolare, l'articolo 1 prevede la formazione di due appositi quadri di avanzamento suppletivi per il 1981, per il conferimento della promozione a maggiore con decorrenza 31 dicembre 1981: nel primo sono iscritti i capitani già valutati ed iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta per il 1982 (trentasette unità); nel secondo, gli ufficiali che saranno stati collocati utilmente in una graduatoria di merito conseguente ad apposita valutazione a scelta, alla quale saranno ammessi sia i capitani non iscritti nel quadro ordinario per il 1982, sia i pari grado non ancora valutati ma con anzianità di servizio da ufficiale di almeno sedici anni al 30 dicembre 1981.

Con l'articolo 2, si attribuiscono quarantacinque promozioni, con decorrenza 1º gennaio 1982, sulla base di valutazione a scelta sia dei capitani valutati ai sensi del precedente articolo 1 ma non iscritti negli appositi quadri suppletivi, sia dei pari grado mai valutati in possesso di anzianità di servizio da ufficiale di quindici anni al 30 dicembre 1981; con lo stesso sistema, si conferiscono ulteriori trentasette promozioni con decorrenza 31 dicembre 1982.

L'articolo 3 stabilisce — in deroga alle tabelle 1 e 3 allegate alla legge n. 794 del 1980 citata — le promozioni a maggiore da conferire nel periodo transitorio compreso tra il 1983 e il 1985, includendo nelle aliquote di valutazione i capitani già valutati ma non iscritti nei quadri di avanzamento formati per gli anni precedenti, nonchè i pari grado mai valutati che matureranno quindici anni di anzianità da ufficiale al 30 dicembre di ciascuno dei tre anni predetti.

Con l'articolo 4 si prevede che le vacanze necessarie nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico, salvo riassorbimento con le vacanze conseguenti a cessazioni dal servizio permanente effettivo, a trasferimenti in altro ruolo, a decessi. Non si tiene, comunque, conto

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di tale eccedenza in sede di determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare al grado superiore.

L'articolo 5 introduce una norma con cui si prevede il requisito della permanenza minima di tre anni nel grado per i tenenti da comprendere nelle aliquote di valutazione a capitano, al fine di prevenire una eccessiva riduzione del numero degli ufficiali subalterni. In tal modo, si consente agli interessati di acquisire la necessaria esperienza e preparazione professionale prima di essere promossi al più impegnativo grado di capitano.

Allo scopo di snellire le operazioni di valutazione, si stabilisce, con l'articolo 6, una diversa composizione della commissione ordinaria di avanzamento, in armonia con quanto previsto nello schema di provvedimento concernente la « nuova legge di avanzamento » elaborato in ambito interforze.

L'articolo 7, infine, quantifica l'onere derivante dall'attuazione del presente disegno di legge, valutato in complessive lire 404 milioni circa, di cui lire 169 milioni per l'anno 1982.

Alla spesa si fa fronte, per gli anni 1982, 1983 e successivi, mediante riduzione del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, concernente « Spese per il servizio sanitario ».

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, sono promossi, mediante la formazione di un quadro suppletivo, con decorrenza 31 dicembre 1981.

Di seguito alle predette promozioni, con la medesima decorrenza, sono effettuate ulteriori trentotto promozioni al grado di maggiore. A tale scopo si procede alla formazione di altro quadro suppletivo di avanzamento previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti nel quadro ordinario di avanzamento a scelta al grado di maggiore relativo all'anno 1982, nonchè dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a sedici anni alla data del 30 dicembre 1981.

Art. 2.

Per l'anno 1982, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è fissato in:

a) quarantacinque unità, con decorrenza 1° gennaio 1982.

A tale scopo si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti in uno dei quadri indicati all'articolo 1, nonchè dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre 1981;

b) trentasette unità, con decorrenza 31 dicembre 1982.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tale scopo si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento previa valutazione dei capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro per le promozioni da conferire ai sensi della precedente lettera a), nonchè dei capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre 1982.

Art. 3.

Nel periodo transitorio dal 1983 al 1985, in deroga a quanto previsto dalle tabelle n. 1 e n. 3 annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794, il numero delle promozioni al grado di maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è fissato in:

cinquantuno unità, per l'anno 1983; quarantasette unità, per l'anno 1984; ventinove unità, per l'anno 1985.

Per gli stessi anni le relative aliquote di valutazione sono determinate in modo da comprendervi i capitani già valutati, giudicati idonei e non iscritti nei quadri di avanzamento formati per i precedenti anni, nonchè i capitani non ancora valutati con anzianità di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo pari o superiore a quindici anni alla data del 30 dicembre di ciascuno degli anni medesimi.

Art. 4.

Le vacanze nel grado di maggiore, necessarie per effettuare le promozioni disposte dall'articolo 1, sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado.

Le promozioni al grado di maggiore disposte dagli articoli 2 e 3 sono conferite anche in soprannumero all'organico di tale grado.

Le eccedenze determinate nel grado di maggiore e di tenente colonnello per effetto delle promozioni previste dalla presente legge sono riassorbite con le vacanze derivanti

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalle cause di cui alle lettere b) c) ed e) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore.

Ai fini del computo delle anzianità di servizio di cui agli articoli precedenti, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in ruolo, viene considerata un'anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianità o ritardi in carriera.

Ant. 5.

I tenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza devono aver compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado ed almeno un anno di comando, per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore.

Art. 6.

La commissione ordinaria di avanzamento della Guardia di finanza è composta:

- a) dal comandante generale della Guardia di finanza, presidente;
- b) dal comandante in seconda della Guardia di finanza;
- c) dai quattro generali di brigata della Guardia di finanza più anziani in ruolo, comandanti di zona, delle scuole, dell'accademia:
- d) dai quattro colonnelli della Guardia di finanza più anziani nel ruolo, comandanti di legione, di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria, della scuola di polizia tributaria, della scuola sottufficiali o della legione allievi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 169 milioni per l'anno 1982 ed in lire 235 milioni per ciascuno degli anni 1983 e successivi, si provvede, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.